

Normativa in merito al rendimento energetico degli edifici

- **Direttiva 2002/91/CE** (entrata in vigore il 04/01/2003, ha imposto a tutti gli stati membri dell'Unione Europea di adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 04/01/2006)
- l'Italia ha recepito la Direttiva europea con il **Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192** "*Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/09/2005, modificato con successivo **Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311** "*Disposizioni correttive al Decreto Legislativo 192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01/02/2007
- nell'anno 2005 è stato inoltre emanato il **Decreto Ministeriale 27/07/2005** "*Norme concernenti il regolamento di attuazione della Legge 10/91*"
- prima della Direttiva europea l'Italia aveva già emanato norme specifiche relative al contenimento dei consumi energetici, le quali sono di seguito elencate:
 - **Legge 30 aprile 1976 n. 373**, "*Norme per il contenimento per il consumo energetico per usi termici negli edifici*";
 - **DPR 28 giugno 1977 n. 1.052** "*Regolamento di esecuzione della Legge n. 373/76*";
 - **DM 23 novembre 1982** "*Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianale*";
 - **Legge 9 gennaio 1991 n. 10** "*Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*";
 - **DPR 26 agosto 1993 n. 412** "*Regolamento di attuazione della Legge n. 10/91*";
 - **Circolare del Ministero dell'industria 13 dicembre 1993 n. 231/F**;
 - **Decreto Legislativo n. 112/1998** capo V (artt. 28 e seguenti);
 - **D.P.R. n. 380/2001** "*Testo unico per l'Edilizia*" capo VI (artt. 122 e seguenti);
- la Regione Piemonte, con la **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 del 11/01/2007**, pubblicata sul BUR n. 6 del 08/02/2007, ha approvato lo "*Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento*";
- la Regione Piemonte ha successivamente emanato la **Legge Regionale n. 13/2007**, "*Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 31/05/2007, entrata in vigore il

15/06/2007, la quale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo conto anche delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica dando la preferenza alle tecnologie a minor impatto ambientale.

- recentemente, il tema relativo al risparmio energetico degli edifici è stato ripreso dalla **legge n. 244 del 24/12/2007** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), in cui viene stabilito che ***a decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.*** (art. 1, comma 288);
- inoltre la medesima legge finanziaria stabilisce che **a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW** (art. 1 comma 289);
- per quanto riguarda il rilascio del certificato di agibilità, l'art. 2, comma 282 stabilisce che per le nuove costruzioni che rientrino tra gli edifici di cui al D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.